



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 2576/2024

**Oggetto: REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006, D.M. N. 370/1998. GARANZIA FINANZIARIA DI EURO 8.932.638,53 PER IL TRASPORTO TRANSFRONTALIERO DI RIFIUTI. IREOS S.P.A.. NOTIFICA IT004018. DOCUMENTI DI MOVIMENTO DAL 01/145 AL N. 145/145.**

In data 11/10/2024 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

**Vista** la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

**Richiamato** lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

**Visto** l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

### **Visti**

il Bilancio di Previsione 2024/2026, approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con Deliberazione n. 34 del 15/12/2023;

il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 11 dell’8 febbraio 2024 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il Gender Equality Plan 2024-2026;

il Regolamento (CE) n. 1013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, il quale tra l’altro prevede che le competenti autorità di destinazione e spedizione trasmettano per iscritto, al notificatore e alle altre autorità competenti interessate, la propria decisione in merito al rilascio dell’autorizzazione al trasporto transfrontaliero di rifiuti oggetto di notifica;

il Regolamento della Commissione (CE) n. 1379 del 26 novembre 2007 recante modifica degli allegati I A, I B, VII e VIII del Regolamento (CE) n. 1013 del 14 giugno 2006;

il Regolamento della Commissione (CE) n. 1418/2007 del 29 novembre 2007 relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell’allegato II o III A del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell’OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti;

il Regolamento (CE) n. 669/2008 della Commissione del 15 luglio 2008 che integra l’allegato IC del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti;

il Regolamento (CE) n. 740/2008 della Commissione del 29 luglio 2008 che modifica il Regolamento (CE) n. 1418/2007 per quanto riguarda le procedure da seguire per l’esportazione di rifiuti in alcuni paesi;

il Regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo — Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — parte seconda;

il Regolamento (CE) n. 308/2009 della Commissione, del 15 aprile 2009;

la Direttiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

il Regolamento (UE) n. 664/2011 della Commissione, dell'11 luglio 2011, recante modifica del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti;

il Regolamento (UE) n. 135/2012 della Commissione, del 16 febbraio 2012, recante modifica del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti al fine di includere alcuni rifiuti non classificati nell'allegato III B;

il Regolamento (UE) n. 255/2013 della Commissione, del 20 marzo 2013;

il Regolamento (UE) n. 1234/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, che modifica gli allegati IIIB, V e VIII del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti;

il Regolamento (UE) n. 660/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante modifica del Regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti;

il Regolamento (UE) n. 2174/2020 della Commissione, del 19 ottobre 2020, che modifica gli allegati IC, III, IIIA, IV, V, VII e VIII del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti;

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale";

il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, recante "Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

il D.M. 22 dicembre 2016 recante "Adozione del Piano nazionale delle ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformità dell'art. 34 della direttiva 2008/98/CE, nonché delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento";

il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio";

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia" e in particolare l'art. 46 che trasferisce alle Province le suindicate competenze;

il D.M. 3 settembre 1998, n. 370, recante "Regolamento recante norme concernenti le modalita' di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti";

il documento pubblicato sul sito della Commissione Europea nel settembre 2016 recante "Method of calculation in the EU Member States of the financial guarantee and equivalent insurance pursuant to Art. 6 of Regulation (EC) No 1013/2006 on shipments of waste" con il quale sono stati riportati i sistemi di calcolo delle garanzie finanziarie per la spedizione dei rifiuti in tutti gli Stati Membri;

**Premesso che** la spedizione transfrontaliera può, in ogni caso, avere luogo solo dopo l'adozione del presente atto e dopo l'assolvimento da parte della Società interessata di tutte le prescrizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1013 del 14 giugno 2006 e successive modificazioni;

### **Richiamato**

l'Atto Dirigenziale n. 2406 del 23/09/2024 con il quale IREOS S.p.A. è stata autorizzata, fino al 22/09/2025, alla spedizione di cui alla notifica IT004018, relativa alla spedizione di 1.500 t di rifiuti pericolosi identificati con CER 170503\* - terre e rocce, contenenti sostanze pericolose, prodotti dal Consorzio Tunnel Giovi, Campomorone (GE), con sito di partenza cantiere Consorzio Tunnel



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

Giovi, via Cravasco SP 6, 16014, Cravasco, Campomorone (GE) e sito di destino presso la discarica Rhiem & Sohn, Kies u. Sand GmbH & Co. KG, Luxembourger Str. 2A - D 50374, Erfstadt (Germania) per l'operazione D1;

l'Atto Dirigenziale n. 2462 del 01/10/2024 con il quale è stato rettificato il suddetto atto nella parte in cui venivano autorizzate 1.500 t e non 4.000 t di rifiuti pericolosi classificati con CER 170503\* - terre e rocce, contenenti sostanze pericolose;

### **Richiamata**

la nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 57633 del 26/09/2024 con la quale IREOS S.p.A. ha consegnato n. 1 copia digitale di una fideiussione dell'importo di 8.932.638,53 euro relativa alla spedizione transfrontaliera di rifiuti dal Cantiere Consorzio Tunnel Giovi – unità locale Via Cravasco, S.P. 6, Campomorone (GE) a Rhiem & Sohn, Kies u. Sand GmbH & Co. KG, Luxembourger Str. 2A - D 50374, Erfstadt (Repubblica federale di Germania) e di cui ai bollettini di accompagnamento IT004018 dal n. 01/145 al n. 145/145, per un totale di 4.000,00 tonnellate di rifiuti identificati con CER 170503\* - terra e rocce, contenenti sostanze pericolose;

### **Dato atto che**

la fidejussione è prestata a garanzia dei possibili costi, ivi comprese eventuali responsabilità dello Stato Italiano rispetto a Stati esteri, connessi o finalizzati alla spedizione ed allo smaltimento dei rifiuti, nonché all'eventuale ripristino ambientale connesso con le operazioni suddette;

la fidejussione n. 254726837 emessa in data 20/09/2024 per la somma di € 8.932.638,53 da Allianz S.p.A., in via solidale con IREOS S.p.A., e prestata a favore del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, relativa alla spedizione transfrontaliera di rifiuti dal Cantiere Consorzio Tunnel Giovi, unità locale Via Cravasco, S.P. 6, Campomorone (GE) a Rhiem & Sohn, Kies u. Sand GmbH & Co. KG, Luxembourger Str. 2A - D 50374, Erfstadt (Repubblica federale di Germania) e di cui ai bollettini di accompagnamento IT004018 dal n. 01/145 al n. 145/145 per un totale di 4.000,00 tonnellate di rifiuti identificati con CER 170503\* - terra e rocce, contenenti sostanze pericolose, corrisponde allo schema contrattuale di cui all'allegato 1 del D.M. n. 370 del 03/09/1998 aggiornato con i riferimenti al Regolamento (CE) 1013/2006 e ss.mm.ii. e che l'importo della stessa corrisponde a quanto indicato nell'allegato 3 del citato decreto;

i 140 moduli di movimento a cui fa riferimento la suddetta polizza fideiussoria sono stati pagati, per la precisione: i primi 5 in data 29/07/2024, come risulta da nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 47880 del 30/07/2024, e i restanti 135 in data 25/09/2024, come risulta da nota assunta al protocollo con n. 57633 del 26/09/2024;

la compagnia assicuratrice risulta iscritta agli albi IVASS ramo cauzioni;

### **Atteso che**

con nota prot. n. 58086 del 27/09/2024 è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di presa d'atto della garanzia finanziaria prestata a favore del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica a copertura delle eventuali spese sostenute dalla pubblica amministrazione per il trasporto dei rifiuti, comprese le responsabilità derivanti dagli articoli 25 e 26 del Regolamento CEE n. 259/93, il loro recupero o smaltimento e per i costi diretti ed indiretti per la bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni, ai sensi del Regolamento medesimo;

ai sensi dell'art. 8 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., si è provveduto a fornire le seguenti informazioni :

- il nominativo del responsabile del procedimento;



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

- il termine di conclusione del procedimento fissato dal Regolamento (CE) n. 1013/2006 in 30 giorni dal ricevimento delle garanzie fideiussorie (scadenza 26/10/2024);
- rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il domicilio digitale dell'amministrazione;
- titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia:

**Vista** la relazione di chiusura del procedimento predisposta dal responsabile del procedimento e inserita nel relativo fascicolo informatico con prot. n. 60367 del 09/10/2024;

**Dato atto** che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dott.ssa Silvia Versari, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

**Considerato** che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**Considerato** che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2024/2026, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento.

**Considerato** infine che

per il presente atto non è dovuto alcun contributo per le spese di istruttoria previste dalla D.G.P. n. 183/2011;

sussistono le condizioni di cui all'art. 1 del citato D.M. n. 370 del 03.09.1998;

il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche;

sussistono i presupposti per procedere con il rilascio del presente atto sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, poiché l'istruttoria da parte degli uffici competenti si è conclusa favorevolmente,

Tutto quanto ciò premesso,

### **DISPONE**

1. di prendere atto che la garanzia fideiussoria n. 254726837 emessa in data 20/09/2024 per la somma di € 8.932.638,53 rilasciata da Allianz S.p.A., in via solidale con IREOS S.p.A., e prestata a favore del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, relativa alla spedizione transfrontaliera di rifiuti da Cantiere Consorzio Tunnel Giovi, unità locale Via Cravasco, S.P. 6, Campomorone (GE) a Rhiem & Sohn, Kies u. Sand GmbH & Co. KG, Luxembourger Str. 2A - D 50374, Erfstadt (Repubblica federale di Germania) e di cui ai bollettini di accompagnamento IT004018 dal n. 01/145 al n. 145/145 per un totale di 4.000,00



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

tonnellate di rifiuti identificati con CER 170503\* - terra e rocce, contenenti sostanze pericolose, corrisponde allo schema contrattuale di cui all'allegato 1 del D.M. n. 370 del 03.09.1998 aggiornato con i riferimenti al Regolamento (CE) 1013/2006 e ss.mm.ii. e che l'importo della stessa corrisponde a quanto indicato nell'allegato 3 del citato decreto;

2. di inviare il presente atto a:

- IREOS S.p.A.;
- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Si richiama all'osservanza di quanto indicato all'art. 16 del Regolamento (CE) n. 1013/2006, circa gli obblighi del notificatore dopo il rilascio dell'autorizzazione alla spedizione.

Si ricorda che

- alla istanza di svincolo delle garanzie, da trasmettere (con consegna a mano o per raccomandata o tramite corriere o tramite invio all'indirizzo PEC dell'Amministrazione [pec@cert.cittametropolitana.genova.it](mailto:pec@cert.cittametropolitana.genova.it)) con marca da bollo da 16 euro, dovranno essere allegati:
  - in originale tutti i documenti di movimento utilizzati con il riscontro dell'avvenuto recupero/smaltimento di tutti i rifiuti oggetto di spedizione, se questo non risultasse possibile trasmettere copie della suddetta documentazione con dichiarazione sostitutiva del notificatore con allegata scansione del documento di identità, che le stesse sono conformi agli originali;
  - originali dei documenti di movimento non utilizzati;
- che le informazioni relative alle disposizioni di cui agli artt. 15 e 16 del Regolamento (CE) 1013/2006 dovranno essere registrate, con analoghe modalità, sul sistema informatico di raccolta dati SISPED.

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni.

Si informa che contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010.

Il presente atto è rilasciato a seguito di un procedimento durato 15 giorni dalla presentazione della garanzia fideiussoria avvenuta in data 26/09/2024.

**Sottoscritta dal Dirigente  
(GIOVANNI TESTINI)  
con firma digitale**